



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 164/26/CONS

PARERE

**ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
BUTANGAS SPA
IN MATERIA DI ATTIVITÀ PARASSITARIE**

PV32

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito, Codice del Consumo);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la nota pervenuta in data 1° giugno 2026 al prot. n. 0200813 dell'Autorità, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale di ButanGas spa (di seguito ButanGas o la Società o il Professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Decreto Legge n. 16/2020, convertito in Legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*” (di seguito Decreto Milano Cortina). Nella nota di richiesta di parere dell'AGCM si informa che, con comunicazione del 4 marzo 2026, è stato avviato un procedimento in materia di attività parassitarie nei confronti del Professionista al fine di valutare l'eventuale violazione dell'articolo 10 del Decreto Milano Cortina;

CONSIDERATO che nella nota di richiesta di parere si informa che, poiché le pratiche in questione sono state diffuse tramite *Internet (social network)* si richiede all'Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, di esprimere il proprio parere in merito;

VISTA la comunicazione dell'AGCM del 4 marzo 2026, di avvio del procedimento istruttorio PV32, ai sensi dall'articolo 12, comma 2 del Decreto Milano Cortina;



CONSIDERATO che, sulla base di quanto riportato nella suddetta comunicazione, la ButanGas svolge, quale attività prevalente, quella di operatore nel mercato dell'energia elettrica e del gas;

TENUTO CONTO che, nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PV32, AGCM evidenzia che, secondo la segnalazione ricevuta e in base agli accertamenti svolti e le informazioni acquisite, ButanGas avrebbe posto in essere la seguente condotta:

il Professionista ha pubblicato il 6 febbraio 2026, giorno dell'inaugurazione dei XXV giochi olimpici invernali, e ad oggi ancora visibile, sui propri *account* Facebook e Instagram un *post* in cui si legge: "Iniziano le olimpiadi Milano Cortina 2026! Passione, determinazione e spirito di squadra accendono lo sport tra le vette italiane. Valori che guidano anche il nostro lavoro quotidiano: mentre Milano Cortina celebra lo sport, ButanGas continua a garantire energia e comfort a chi vive l'inverno, anche nei territori più esposti" e la dicitura "MilanoCortina2026" integra un collegamento ipertestuale che rinvia alla pagina ufficiale dei giochi olimpici invernali. Al *post* è associata l'immagine di un paesaggio montuoso (dolomitico) innevato in cui sono presenti gli ermellini Tina e Milo (mascotte ufficiali dell'evento olimpico) tra i quali è posizionata una bombola di gas azzurra in cui è riprodotto il logo "Futura" dei giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 e la rappresentazione grafica dei cinque anelli olimpici. Un contenuto analogo risulta in diffusione dal medesimo giorno inaugurale anche sull'*account* Instagram della società corredato, in più, dal tag @milanocortina2026. Il Professionista ha pubblicato, il 19 febbraio 2026, un ulteriore *post* – sui propri *account social* (Instagram e Facebook) tutt'oggi visibile – in cui si legge: "ButanGas Italia. Oggi si sogna in grande. E si corre con tutta l'energia possibile. Alle 16:30, il nipote della nostra collega Gabriella Di Stefano (della filiale di Ardea, vicino a Roma) scenderà in pista alle Olimpiadi Invernali @milanocortina2026 nella specialità Speed Skating, 1500 metri maschili. Forza @daniele_di_stefano! Che ogni curva sia carica di energia, ogni falcata potente e ogni secondo acceso di determinazione. Gabriella, sappiamo che oggi l'emozione sprigiona un'energia contagiosa... e noi siamo tutti con voi!". Siffatto messaggio è corredato dalla foto dell'atleta Daniele Di Stefano nell'atto di pattinare sul ghiaccio in una gara olimpica e, sul fondo dell'immagine, figura il logo "ButanGas" e l'esortazione Forza Daniele Di Stefano!". Inoltre, il 23 febbraio 2026 il Professionista ha pubblicato un terzo *post* – ancora *online* – su entrambi gli *account social* che recita: "ButanGas Italia. Alle Olimpiadi Invernali @milanocortina2026 il nostro Paese ha chiuso tra le prime nazioni al mondo, conquistando un prestigioso quarto posto e confermando talento, determinazione e una straordinaria forza collettiva. Ogni risultato nasce da allenamento, sacrificio e da quell'energia invisibile che spinge ad andare oltre il limite, curva dopo curva, secondo dopo secondo. È la stessa energia che accende le sfide, che unisce le persone e che trasforma l'impegno in traguardi concreti. Quando l'energia è quella giusta, si va lontano. E ancora una volta, l'Italia lo dimostra". Il *post* è corredato dalla foto di un gruppo di atleti italiani alcuni dei quali reggono una grande bandiera italiana e sul fondo figura il logo "ButanGas", nonché l'affermazione "L'Italia tra le grandi del mondo";



CONSIDERATO che, secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di attività parassitarie in violazione dell'articolo 10 del Decreto Milano Cortina. In particolare,

le attività parassitarie vietate dal decreto-legge n. 16/2020 consistono in “attività di pubblicizzazione e commercializzazione (...) poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale”. Risulta, più precisamente, interdetta: i) la creazione di un collegamento, anche indiretto, fra un marchio o altro segno distintivo e uno dei predetti eventi sportivi o fieristici idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali, ii) la promozione di un marchio o segno distintivo tramite una qualsiasi iniziativa non autorizzata all'organizzatore diretta ad attirare l'attenzione del pubblico e idonea a generare nel pubblico l'impressione che l'autore della condotta sia lo sponsor dell'evento medesimo, iii) la pubblicizzazione di prodotti o servizi abusivamente contraddistinti anche solo in parte con il logo di un evento sportivo in modo idoneo a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento o il suo organizzatore. Ciò premesso, dall'analisi della documentazione agli atti, emerge che i descritti contenuti pubblicitari appaiono finalizzati a creare un'associazione tra i valori dello sport e delle discipline olimpiche con la *mission* aziendale di ButanGas, risultando idonei ad indurre in errore il pubblico a ritenere che il Professionista sia uno sponsor ufficiale delle Olimpiadi. Nel dettaglio, i post risultano anche pubblicizzare il prodotto della società – stante la presenza dell'immagine di una bombola a gas sulla quale è iscritto il logo Futura e il simbolo olimpico dei cinque cerchi – in modo da ingenerare la percezione di un collegamento tra lo stesso fornitore ButanGas e le Olimpiadi. Risultano, inoltre, utilizzati diciture e tag quali: olimpiadi, MilanoCortina2026, @olimpiadimilanocortina, @olimpiadi2026. Pertanto, ButanGas – tramite i contenuti sopra illustrati – non solo associa l'attività della società all'evento olimpico, ma riproduce il logo Futura e i cerchi olimpici impiegando altresì le mascotte, in assenza di alcuna sponsorizzazione tale da giustificare l'impiego dei sopra richiamati segni distintivi;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa al comportamento della Società;

RITENUTO opportuno che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dalla Società tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;



RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa Autorità, i dati sull'accesso ai siti/app dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici¹ che si sono collegati a Internet nel quarto trimestre del 2025 compreso tra 43,9 e 44,1 milioni su base mensile (tra 44,6 e 44,7 milioni nel quarto trimestre del 2024), con 69 ore e 6 minuti² complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a dicembre 2025, 42,9 milioni hanno usato Google (43,6 milioni nello stesso mese del 2024), 39,9 milioni Meta Platforms (39,8 milioni nello stesso mese del 2024), 36,8 milioni Amazon (36,3 milioni nello stesso mese del 2024). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/app di *e-commerce* varia, nel quarto trimestre del 2025, tra 38,9 e 39,2 milioni (tra 38,7 e 38,8 milioni nel quarto trimestre del 2024), con una media di 2 ore e 43 minuti³ trascorsi da ciascun utente navigando su tali siti/app di *e-commerce*;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dalla Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM sopra richiamata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

alla luce di quanto riportato in motivazione, di esprimere parere secondo cui, nel caso di specie, *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in oggetto, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 24 giugno 2026

¹ Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito *web*, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

² Dato riferito al mese di dicembre 2025.

³ Dato riferito al mese di dicembre 2025.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella